

# COMUNE DI PERETO

## Provincia di L'AQUILA

### T. A .S. I. - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO SALDO 2019

**SI INFORMA** che entro il **16 DICEMBRE 2019** deve essere effettuato il versamento del **SALDO** della **TASI** dovuta per l'anno d'imposta 2019.

Sono **sogetti passivi TASI** i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Il calcolo dell'imposta TASI per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote **approvate dal C.C. con delibera n. 4 del 30/03/2019:**

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
<b>2,50</b>	per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
<b>0,50</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>0,50</b>	per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
<b>1,00</b>	per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all'art. 1, comma 14 lettera "c", legge 28 dicembre 2015 n. 208
<b>1,00</b>	Per i fabbricati categorie C1; gruppo D, aree fabbricabili ed area di sedime
<b>0,50</b>	da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti, a qualsiasi uso adibite;

La **legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)** ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- 1) comodatario e comodante risiedono entrambi nello stesso Comune;
- 2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, **l'occupante versa la TASI nella misura del 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate.** La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

<b>CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>MOLTIPLICATORE</b>
La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = <b>IMPONIBILE</b>	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

#### MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

**CODICI** per il versamento con F24

<b>Codice catastale del comune</b>	<b>G449</b>
<b>TASI su abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>3958</b>
<b>TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>3959</b>
<b>TASI per le aree fabbricabili</b>	<b>3960</b>
<b>TASI per altri fabbricati</b>	<b>3961</b>

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il

**I° e III° sabato del mese dalle ore 08:30 alle 12:30**

**tel. 0863/997440- fax 0863/907476**

Dalla residenza comunale, li 30/11/2019

**Il Responsabile del servizio  
F.TO Rag. Luciana Iacuitti**